

Proposta al Ministro della Giustizia di modifica delle disposizioni presenti nell'art.2 L. 161/2017, che prevede il deposito della proposta di cui al comma 1 (misure di prevenzione) presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi specializzati in materia di misure di prevenzione ivi istituiti ai sensi del citato comma 2-sexies, ove la persona dimori nel corrispondente circondario.

(Delibera consiliare del 6 dicembre 2017)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nell'ambito delle competenze della sesta commissione in materia di problemi posti all'Amministrazione della Giustizia dalle attività di contrasto ai reati di criminalità organizzata (cd. Commissione antimafia) si è occupata con risoluzione del 13 settembre 2017 delle misure di prevenzione e delle modifiche al Codice Antimafia oggetto di recente promulgazione da parte del Capo dello Stato.

L'approvazione di quel testo ha in itinere una proposta di modifica e di integrazione, attualmente pendente in Parlamento, proprio per effetto di alcuni rilievi mossi dal Presidente della Repubblica all'atto della promulgazione.

In questo contesto si ritiene opportuno sottoporre al Ministro della Giustizia una importante ed urgente questione, che coinvolge le competenze del CSM a cui il codice Antimafia ha devoluto il compito di determinare la composizione delle sezioni specializzate o dei collegi a competenza specialistica dei diversi Tribunali, sulla base dei relativi carichi di lavoro. Sul punto la settima commissione ha in corso una interlocuzione con gli uffici, dalla quale è emerso un problema che deve essere attentamente considerato.

L'art. 2 della Legge 17 ottobre 2017 n. 161, nel prevedere la distrettualizzazione della fase di primo grado del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione, mantiene ferma in deroga la competenza territoriale – di solito individuati nella sede del capoluogo del distretto - dei soli Tribunali circondariali di Trapani e di S. Maria Capua Vetere.

Si tratta di una eccezione che storicamente trova fondamento negli enormi carichi di lavoro che gravano su quegli uffici giudiziari insistenti su realtà territoriali caratterizzate dalla forte presenza di organizzazioni criminali – rispettivamente note come *cosa nostra* e *clan dei casalesi* - che, appunto, nascono e operano su zone come Marsala, Mazara del Vallo e Castelvetrano, con riferimento alle originarie competenze in materia del Tribunale di Trapani, e Aversa, Casal di Principe, San Cipriano, Casapesenna, Parete, per il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.

La competenza speciale di tali Tribunali in relazione alle aree territoriali sopra indicate, garantita dalla previgente previsione normativa che radicava la competenza dei due Tribunali in forza del luogo di dimora della persona proposta nel territorio della rispettiva provincia, viene meno per effetto della nuova previsione di cui all'art. 2 L.161/2017 che statuisce: “ *limitatamente ai tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere, la proposta di cui al comma 1 è depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi specializzati in materia di misure di prevenzione ivi istituiti ai sensi del citato comma 2-sexies, ove la persona dimori nel corrispondente circondario*”.

Attraverso tale previsione, dunque, ai fini della determinazione della competenza, si sostituisce all'originario riferimento dell'art. 5 D.lvo n. 159 del 2011 al territorio della provincia il circondario, riducendosi per l'effetto la competenza territoriale di tali tribunali.

In particolare, invero, con riferimento al tribunale di Trapani la non corrispondenza tra il circondario e la provincia, che ricomprende anche territori dei circondari di Marsala e Sciacca,

sottrae alla competenza del tribunale proprio quei territori che, in parte, hanno legittimato la scelta legislativa di mantenere in vita la competenza di tale ufficio giudiziario.

Ad analoghe conclusioni si perviene con riferimento al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che vedrebbe restringere la propria competenza con l'esclusione di tutti i territori della provincia di Caserta rientranti nella competenza ordinaria del Tribunale di Napoli Nord, in particolare ben 19 comuni dell'agro aversano e, tra questi, ancora una volta, proprio quelli che hanno caratterizzato la competenza <speciale> del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ed in cui è fortemente radicata l'organizzazione criminale comunemente denominata clan dei casalesi (ad iniziare proprio da Casal di Principe).

La riduzione delle sopravvenienze relative alle proposte di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali che si produrrebbe per effetto della citata nuova previsione è stata stimata dai presidenti dei tribunali interessati in circa l'80% rispetto a quelle attuali.

Un dato che di per se stesso consentirebbe di ritenere non più giustificabile la rinnovata deroga alla competenza territoriale in materia di prevenzione per tali Tribunali, che si troverebbero ad operare con un ridotto carico di lavoro, che, di contro, si riverserebbero sui competenti Tribunali <circondariali>, ossia Palermo e Napoli già pesantemente gravati.

Si tratta, dunque, di una modifica che muoverebbe in direzione opposta rispetto agli obiettivi di priorità che lo stesso Legislatore ha inteso fissare con riferimento alla materia della prevenzione e di cui vi è chiara traccia nella stessa introduzione dell'art. 7 bis O.G. che prevede l'istituzione di sezioni o collegi specializzati e la copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico.

Gli effetti sopra delineati e la complessiva lettura delle previsioni normative in materia consigliano dunque un intervento legislativo diretto a preservare il ruolo e la funzione in materia di misure di prevenzione dei Tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere, ancora oggi attuale e necessaria per garantire una adeguata risposta giudiziaria di contrasto alla criminalità organizzata, nel rispetto delle priorità dettate dal legislatore che, del resto, avendo voluto mantenere la specificità dei due Tribunali non distrettuali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere, non ha forse adeguatamente considerato l'impatto della modifica indicata, in qualche modo vanificando il senso della permanenza della competenza in capo a questi due tribunali storicamente sede di importanti attività giudiziarie nel settore della prevenzione antimafia.

La proposta più semplice ed immediata è caratterizzata dalla modifica in parte qua dell'art. 2 della Legge 161/2017 laddove prevede che: *“limitatamente ai tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere, la proposta di cui al comma 1 è depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi specializzati in materia di misure di prevenzione ivi istituiti ai sensi del citato comma 2-sexies, ove la persona dimori nel corrispondente circondario”*

con la seguente:

“limitatamente ai tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere, la proposta di cui al comma 1 è depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi specializzati in materia di misure di prevenzione ivi istituiti ai sensi del citato comma 2-sexies, ove la persona dimori rispettivamente nel territorio delle province di Trapani e Caserta”.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di trasmettere la presente proposta al Ministro della giustizia perché si adotti ogni iniziativa per la modifica della norma introdotta dall'art. 2 comma 1 lett. b della Legge 17 ottobre 2017 n. 161 DDL 2960/2017 *“Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, nel senso della modifica in parte qua dell'art. 2 della Legge 161/2017 laddove prevede che: “limitatamente ai tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere, la proposta di cui al comma 1 è depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi specializzati in materia di misure di prevenzione ivi istituiti ai sensi del citato comma 2-sexies, ove la persona dimori nel corrispondente circondario”*

con la seguente:

“limitatamente ai tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere, la proposta di cui al comma 1 è depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi specializzati in materia di misure di prevenzione ivi istituiti ai sensi del citato comma 2-sexies, ove la persona dimori rispettivamente nel territorio delle province di Trapani e Caserta.”